



COMUNE DI CAMPI BISENZIO E CARITAS VICARIALE DI CAMPI BISENZIO

REP. N. _____

CONVENZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 E DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 220 DEL 15 DICEMBRE 2020

L'anno *duemilaventi*, il giorno XX (XX) del mese di *dicembre* a mezzo sottoscrizione digitale avvenuta con scambio mail, in esecuzione della determinazione dirigenziale del 2° Settore "Servizi alla persona" n. xx del xx.12.2020

Per il presente atto cui intervengono:

1) Il **Comune di Campi Bisenzio**, (di seguito indicato come Comune) C.F. 013071104849 - P.IVA 0042111487, con sede in Campi Bisenzio Piazza Dante 36, rappresentato nella persona xxx, domiciliato per la carica presso la sede comunale suddetta, secondo quanto previsto dall'art. 54 dello Statuto Comunale;

2) L'**Associazione Caritas Vicariale Campi Bisenzio ONLUS**, (di seguito indicata come Caritas) C.F. 94163750485 ente iscritto nel registro delle ONLUS al n. 4487 del 18-12-2008 con sede in Campi Bisenzio, Piazza Matteotti, 22, ente inserito tra quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD CCI 2014IT05FM0P001 decisione CEE C (2019) 9423) iscritta all'Albo Operatori FEAD Provincia di Firenze, rappresentata nella persona xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione suddetta, il quale interviene in questo atto nella qualità Legale rappresentante;

Premesso che

- il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, denominato Decreto Ristori ter, recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" interviene con un ulteriore finanziamento della misura già prevista nel mese di marzo, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 marzo 2020, n. 658, per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, con l'istituzione a tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un fondo di 400 milioni di euro nel 2020;



- l'art. 2 comma 1 del suddetto D.L. che rinvia la ripartizione di questo nuovo stanziamento agli All. 1 e 2 della succitata ordinanza n. 658/2020 del Capo del dipartimento della Protezione civile;
- ai sensi delle suddette disposizioni al Comune di Campi Bisenzio sono pervenute risorse da destinare al finanziamento dei buoni spesa ed all'assegnazione dei generi di prima necessità per complessivi euro 296.763,03 e che tali risorse sono già state oggetto di apposita variazione di bilancio, Dup e Peg, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 9.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- ai sensi della succitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 marzo 2020, n. 658, le risorse assegnate sono finalizzate all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale o per l'acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità a favore di nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19;
- come avvenuto ad aprile 2020, i Comuni della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, hanno adottato linee guida condivise per la concessione dei buoni spesa e per l'assegnazione di generi di prima necessità;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, n. 28 del 4.12.2020 avente ad oggetto "Nuove linee guida per la concessione dei buoni spesa e l'assegnazione dei generi di prima necessità ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020. Approvazione" con la quale, tra l'altro, viene demandata ai singoli Comuni la scelta della modalità di attuazione delle misure previste dalla suddetta ordinanza e dal D.L. 154/2020 - Ristori ter-, indicando, in particolare la facoltà per i comuni di adottare, a fondamento dei criteri da porre quale condizione di accesso alle misure di solidarietà alimentare il possesso, per i richiedenti, dei requisiti stabiliti dall'art. 3 comma 2 di tali linee guida, ovvero quelli fissati dall'art. 3 comma 3;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15.12.2020, resa immediatamente



eseguibile, sono state approvati gli indirizzi applicativi per l'assegnazione delle risorse previste dall'art. 2 D.L. 23 novembre 2020 n. 154, Fondo di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

- la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 220/2020 prevede che il totale della somma stanziata (euro 296.763,039) sarà indicativamente destinato in parti uguali al finanziamento dei buoni spesa ed alla predisposizione di pacchi alimentari che per la composizione e distribuzione dei pacchi alimentari e per l'erogazione dei buoni spesa a tutte le categorie di beneficiari il comune potrà avvalersi degli enti del Terzo Settore, operanti sul territorio con particolare riferimento a quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche attraverso stipula di una nuova convenzione, finalizzata a regolamentare i reciproci compiti e funzioni relativi alla distribuzione dei benefici oggetto della presente delibera, fra questo ente e la locale Caritas Vicariale;

- la Giunta comunale con deliberazione n. 221 del 15/12/2020 resa immediatamente eseguibile, ha stabilito, stante il perdurare dell'emergenza alimentare, di destinare alla Caritas Vicariale di Campi Bisenzio per la distribuzione di pacchi alimentari, anche i risparmi di spesa accertati sugli stanziamenti previsti per il finanziamento dei Buoni Spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 erogati nella prima fase dell'emergenza COVID - 19 nello scorso maggio 2020, pari a complessivi euro 7.319,43

- l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus, è inserita tra gli Enti attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD CCI 2014IT05FM0P001 decisione CEE C (2019) 9423) ed è iscritta all'albo operatori FEAD della Provincia di Firenze, per l'acquisto, confezionamento e distribuzione di generi di prima necessità alle persone bisognose che ne hanno diritto;

- l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus, come avvenuto nella prima fase dell'emergenza Covid - 19, può garantire risorse umane e strumentali idonee ad espletare l'attività in parola operando da anni sul territorio di Campi Bisenzio quale soggetto capofila del progetto "#il troppo...buono - CDC Campi Bisenzio" approvato dalla Giunta comunale n. 118/2017, che rappresenta una prassi consolidata di rapporto fra Comune, SS.PP, e Caritas



Vicariale che ha portato a costituire una rete di distribuzione capillare sul territorio;

Tutto ciò premesso e richiamato

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

La presente convenzione regola i criteri e le modalità per l'assegnazione da parte della Caritas vicariale, individuata dal Comune quale ente del Terzo Settore attivo nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), di generi di prima necessità ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, richiamata dal D.L. 54/2020

Art. 2 Beneficiari

Possono accedere alla distribuzione dei generi di prima necessità i nuclei familiari (inclusi quelli di cui all'art. 5, commi 4 e 4bis, della legge regionale n. 41/05, e ss.mm.ii.) per i quali gli enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) attestino l'accertata condizione di indigenza in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19.

Possono, inoltre accedere alla distribuzione dei generi di prima necessità:

- i soggetti per i quali la Società della Salute Area Fiorentina Nord-Ovest e/o il Comune di Campi Bisenzio abbiano indicato, nella specifica segnalazione di bisogno, l'erogazione del pacco di generi di prima necessità.

Art. 3 Impegni della Caritas

La Caritas si impegna all'acquisto, alla predisposizione ed alla distribuzione in confezioni/pacchi di generi di prima necessità (COME DEFINITI DALLE LINEE GUIDA SdS) ai soggetti segnalati dai competenti Servizi Sociali della Società della Salute Area Fiorentina Nord-Ovest e/o dal Comune di Campi Bisenzio.

La Caritas si impegna inoltre a:

- predisporre confezioni/pacchi contenenti generi di prima necessità del valore mensile predeterminato secondo la tabella di cui all'art. 4 delle Linee guida della Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest approvate con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del



4.12.2020;

- tenere apposito elenco dei soggetti beneficiari e del valore dei generi di prima necessità assegnati;
- inviare con cadenza settimanale al Comune - con modalità che garantiscano il rispetto e la tutela dei dati sensibili/personali - gli elenchi dei beneficiari;
- rendicontare tramite fatture/ricevute fiscali tutti gli acquisti effettuati per la predisposizione dei pacchi di generi di prima necessità.

Art. 4 Impegni del Comune di Campi Bisenzio

Il Comune si impegna a trasferire la parte di fondi assegnati dal decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e dalle precedenti disposizioni, come definiti nelle deliberazioni G.C. n. 220 e n. 221 del 15/12/2020, per complessivi euro 155.700,94 (centocinquantantacinquemilasettecento/94).

Il Comune all'atto della sottoscrizione della Convenzione si impegna a liquidare alla Caritas vicariale di Campi Bisenzio Onlus, la somma di euro 50.000,00.

La restante somma di euro 105.700,94 sarà erogata a richiesta in due tranches rispettivamente di euro 50.000,00 e di euro 55.700,94.

Art. 5 Modalità di gestione dei servizi

La Caritas si impegna ad assicurare la continuità del servizio per tutto il periodo fissato dalle disposizioni nazionali/regionali al fine di far fronte alla situazione di emergenza epidemiologica in atto ed ad organizzare lo stesso rispettando le indicazioni dettate a livello nazionale e regionale per il contenimento dell'epidemia, dotando i volontari di adeguati dispositivi di protezione e sicurezza individuali e adottando modalità organizzative che tutelino i volontari e gli utenti del servizio. L'associazione si impegna a garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente convenzione, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti della Società della Salute dell'Area Fiorentina Nord-Ovest e del Comune di Campi Bisenzio. A tal fine indica il signor xxxxx quale Coordinatore dei servizi oggetto della presente convenzione nel periodo di durata dello stesso.

Art. 6 Spese diverse rimborsabili

A mero ed esclusivo titolo di rimborso spese, il Comune riconosce all'Associazione, una somma



forfettaria necessaria per l'acquisto del materiale necessario al confezionamento dei pacchi, alla gestione del magazzino (acquisto/reperimento attrezzature) e all'acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza individuali per i volontari impegnati nel servizio pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Il pagamento del suddetto importo avverrà in unica soluzione all'atto della sottoscrizione della convenzione e dovrà essere rendicontato tramite fatture/ricevute fiscali.

Con tale importo l'associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'attività medesima, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del rimborso pattuito.

Art. 7 Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, per tutto il periodo fissato dalle disposizioni nazionali/regionali al fine di far fronte alla situazione di emergenza epidemiologica in atto. A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale la convenzione potrà essere rinnovata, verificata la sussistenza di ragioni connesse alla durata dell'emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale ovvero in conseguenza di ordinanze regionali di analogo contenuto. Non è, in ogni caso, ammesso il rinnovo tacito.

Art. 8 Responsabilità

L'Associazione svolge l'attività oggetto della presente convenzione in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, esonerando il Comune di Campi Bisenzio da ogni eventuale danno a terzi, a cose o a persone.

Art. 9 Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it. Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei



dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>

Art. 10 Referente esterno trattamento dati personali

L'Associazione è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E' responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare, l'Associazione s'impegna a utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali – anche su supporto informatizzato – per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, secondo le regole e modalità previste dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso delle attività di cui alla presente convenzione; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio l'Associazione, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell'Associazione. In conseguenza di quanto sopra la Caritas Vicariale di Campi Bisenzio è nominata dal Comune di Campi Bisenzio Responsabile esterno del trattamento dati personali connessi all'attività svolta, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 11 Risoluzione e recesso

L'Associazione ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione del presente rapporto convenzionale, le disposizioni del "Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Campi Bisenzio", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21 gennaio 2014 in conformità alla previsioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Di detto codice che, seppur non allegato alla presente convenzione in quanto reperibile sul sito



istituzionale dell'ente, della stessa costituisce parte integrante e sostanziale, l'Associazione dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza impegnandosi altresì ad orientare la propria azione ed i propri comportamenti ai principi e norme ivi individuati dandone comunicazione ai propri volontari per assicurarne la diffusione e conoscibilità.

Le parti si riservano comunque la possibilità di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione con preavviso di giorni 30 (trenta), da inviarsi nelle forme di legge. Il Comune di Campi Bisenzio si riserva, in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, per ragioni di forza maggiore o per inadempienze rispetto alle clausole regolanti la presente convenzione, giusta causa o disposizione di legge.

Art. 12 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione.

Art. 13 Spese contrattuali

Le spese contrattuali relative alla convenzione sono tutte a carico del Comune di Campi Bisenzio. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con eventuali spese a carico della parte richiedente. La presente convenzione consta di n. 14 articoli.

Art. 14 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente. Nel caso in cui tra le parti insorgessero controversie e/o qualora sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente atto, le parti si impegnano a ricercare idonee soluzioni in uno spirito di collaborazione amichevole.

Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)



La Dirigente del settore 2 "Servizi alla persona"

XXXXi

L'Associazione Caritas Vicariale Campi Bisenzio ONLUS

Il Presidente

XXXXXX

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa."